

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Non ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S – OMISSIS

LA SEGRETARIA GENERALE

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2024, n. 610 con il quale è stata indetta una selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S;

Accertato che ai sensi dell'art. 1 del bando emanato con il sopra citato decreto 610/2024, alla selezione è ammesso, fra l'altro, il personale a tempo indeterminato che alla data del 30 giugno 2022, era inquadrato nella posizione economico-professionale B4, e che a tale data aveva maturato un'anzianità di servizio di otto anni nella posizione economico-professionale B4;

Rilevato, inoltre, che tale anzianità è ridotta di anni due per il personale in possesso del diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica conseguito, fra l'altro, entro il 30 giugno 2022, la riduzione può essere applicata una sola volta con riferimento al medesimo titolo di studio, e di ulteriori anni due per il personale pervenuto alla posizione economico-professionale B3 con concorso pubblico, la riduzione può essere applicata una sola volta;

Vista la domanda di ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S, presentata dal signore / dalla signora in oggetto nella quale dichiara di essere inquadrato / inquadrata nella posizione economico-professionale B4 e di aver maturato alla data del 1. luglio 2022 un'anzianità di servizio di almeno quattro anni nella posizione economico-professionale B4;

Preso atto che il signore / la signora in oggetto ha dichiarato di aver diritto alla riduzione di quattro anni sull'anzianità richiesta in quanto è pervenuto / pervenuta alla posizione economico-professionale B3 con concorso pubblico ed è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica (Laurea Triennale in Amministrazione Aziendale e Diritto conseguito in data 24/03/2015 presso l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Economia e Management) e non ha mai beneficiato di dette riduzioni;

Visto il comma 4 dell'art. 62 "Passaggi interni" del contratto collettivo vigente il quale prevede che nei confronti del personale assunto o pervenuto per concorso pubblico nei profili delle posizioni B1, B3 e C1 l'anzianità richiesta per la partecipazione ai passaggi interni sia ridotta di anni due;

Preso atto che dal foglio matricolare trasmesso dal Ministero di Grazia e Giustizia e dalla documentazione agli atti acquisita, risulta che il signor / la signora in oggetto è stato assunto / stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza 31 maggio 2008, nella posizione ordinamentale B1 a seguito di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 519 della legge 296/2007.

Tenuto conto che con una successiva procedura selettiva interna il signor / la signora in oggetto ha beneficiato di una "progressione orizzontale" con inquadramento in B2;

Accertato pertanto che tali procedure selettive per il passaggio alla posizione B2, si realizzavano sulla base di graduatorie che facevano riferimento fra l'altro ad un'anzianità nella posizione economica B1 o ex V qualifica funzionale;

Tenuto conto che, nonostante nel tempo si sono succedute varie norme contrattuali che hanno previsto l'inquadramento del signor / della signora in oggetto in posizioni economiche diverse, l'accesso con concorso pubblico è avvenuto in una posizione economica inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per beneficiare della riduzione;

Accertato quindi che il signore / la signora in oggetto non risulta in possesso alla data del 30 giugno 2022 dei requisiti per la partecipazione alla selezione interna per la riqualificazione sopra indicata;

dispone

che il signore / la signora OMISSIS non è ammesso / ammessa alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale B4S, indetta con proprio decreto del 4 settembre 2024, n. 610, in quanto alla data del 30 giugno 2022 non era in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 del bando di selezione.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

LAL SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).